





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 31 maggio 2016



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

“Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).”

D’iniziativa dei Consiglieri:

LEONARDO MARRAS

STEFANO BACCELLI

LUCIA DE ROBERTIS

MONIA LONNI

ELISABETTA MEUCCI

FRANCESCO CATTANEO

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla legge regionale 39/2005.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Impianti geotermici. Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 39/2005

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), m), n) e v) dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 39/2005 disciplina le attività in materia di energia ed in particolare all'articolo 13 regola, in conformità alla disciplina nazionale, il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definite dal d.lgs. 387/2003, che include tra queste anche la geotermia;
2. Per quanto concerne la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un'appropriata valutazione riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, è opportuno prevedere la ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto;
3. Il mancato raggiungimento dell'intesa non pregiudica lo svolgimento del procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dall'articolo 13 della l.r. 39/2005: è fatto espressamente salvo infatti quanto disposto dal comma 5, in cui sono indicati i termini per la convocazione della conferenza dei servizi;

Approva la presente legge

Art.1

Impianti geotermici. Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) è inserito il seguente:

**“Art. 13 bis
Impianti geotermici**

1. Nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, ai fini del raggiungimento dell'intesa sulla localizzazione e realizzazione di impianti geotermici la Regione convoca il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell'impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, contestualmente all'avvio del procedimento di cui all'articolo 13, comma 4.
2. E' fatto salvo l'articolo 13, comma 5, anche in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge introduce nella legge regionale 39/2005, dopo l'articolo 13 concernente l'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il relativo procedimento di rilascio, una specifica previsione (art. 13 bis) sugli impianti geotermici.

In particolare, l'intervento normativo è finalizzato a prevedere un'intesa tra la Regione ed il Comune o i Comuni interessati dalla localizzazione e dalla realizzazione dell'impianto.

Il primo comma del nuovo articolo 13 bis prevede infatti che, contestualmente all'avvio del procedimento disciplinato dal comma 4 dell'articolo 13 della stessa legge regionale, la Regione convochi il Comune o i Comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto geotermico al fine di ricercare un'intesa nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio perseguito dalle amministrazioni interessate.

La nuova previsione non incide sul procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dall'articolo 13 della l.r. 39/2005.

Il secondo comma prevede infatti che, qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al primo comma, sia fatto salvo l'articolo 13 comma 5 che disciplina i termini di convocazione della conferenza dei servizi in conformità alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).